

I lavori sono appena iniziati in Consiglio e continueranno nel 2005, con il fermo intento della Presidenza Lussemburghese di giungere ad un accordo politico con il Parlamento Europeo per il Consiglio di giugno 2005.

Orientamenti per il 2005.

Per quanto concerne la programmazione 2000-2006, si tratta di condurre a termine gli interventi con un utilizzo completo delle risorse. Il 2005 è inoltre l'anno in cui devono essere presentati i rapporti di Valutazione finale del Quadri Comunitari di sostegno e dei programmi Operativi; da questi elaborati dovrebbero potersi trarre indicazioni rilevanti per il disegno dei futuri documenti di programmazione.

Per quanto riguarda la programmazione 2007-2013, il 2005 sarà un anno decisivo sia perché verranno definite le prospettive finanziarie e quindi sarà più chiaro il plafond delle risorse da destinare alle politiche di coesione, sia perché dovranno essere approvati i testi definitivi dei regolamenti. Inoltre si lavorerà all'adozione degli Orientamenti Strategici Comunitari, proposti dalla CE in partenariato con gli Stati Membri, approvati dal Consiglio e dal Parlamento Europeo; questi ultimi rappresenteranno le priorità politiche dell'Unione Europea per il prossimo periodo di programmazione, cui tutti gli Stati dovranno ispirarsi per il disegno dei Quadri Strategici Nazionali di riferimento e, a cascata, per i Programmi Operativi. Questo processo dovrà avere un impulso decisivo nel 2005 in modo da consentire la conclusione in tempo utile di tutti i passaggi formali.

➤ Programma Leonardo

Leonardo da Vinci (Decisione del Consiglio 26/04/1999) è il programma d'azione, promosso dall'Unione Europea, per sviluppare una politica di formazione professionale della Comunità Europea, che appoggia e completa le azioni degli Stati membri.

Il Programma è coordinato, in Italia, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, che si avvalgono dell'Assistenza Tecnica dell'Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci, istituita presso l'ISFOL.

L'obiettivo di questo programma consiste nel migliorare la qualità, promuovere l'innovazione e la dimensione europea dei sistemi e delle prassi di formazione professionale, attraverso la cooperazione transnazionale.

Più in concreto, Leonardo da Vinci persegue tre obiettivi generali: facilitare l'inserimento professionale, migliorare la qualità della formazione, sviluppare il contributo della formazione all'innovazione.

I Paesi partecipanti sono in tutto 31, si tratta di:

- 25 Stati membri dell'Unione europea.
- 3 paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia
- Turchia.

Il programma si rivolge ad un pubblico assai ampio. Possono ottenere una borsa nell'ambito del programma sia i giovani in formazione iniziale, studenti universitari, occupati, inoccupati e neolaureati, sia esperti di risorse umane, formatori e docenti.

Il programma Leonardo da Vinci prevede il finanziamento di progetti di diverse tipologie. A tali selezione di proposte possono partecipare organismi e società, sia pubbliche che private, che operano nel settore della formazione o che sono interessate alle questione della formazione professionale e raggruppate nell'ambito di un partenariato internazionale.

Sono previste cinque misure, che corrispondono a cinque obiettivi d'azione.

- 1) La mobilità
- 2) Progetti pilota
- 3) Le competenze linguistiche
- 4) Reti transnazionali
- 5) Materiale di riferimento

Nel rispetto delle scadenze indicate negli inviti, le proposte possono essere presentate ogni anno. L'invito 2004, ha validità per un periodo due anni.

Le tabelle sotto riportate, afferenti gli esiti della selezione delle proposte definitive a valere sulla procedura B – 2003 e 2004, mostrano il crescente interesse dei promotori italiani nei confronti del Programma nelle due annualità. L'Italia ha ottenuto finanziati dall'UE per l'anno 2004 50 progetti risultando il paese con il maggior numero di progetti.

PROPOSTE PRELIMINARI PRESENTATE 2003

Presentati	Non eleggibili	Eleggibili	Preselezionati	Finanziati dalla UE 2004
126	0	126	68	50

di cui:

MISURA	Totale finanziati
Progetti pilota	44
Competenze linguistiche	3
Reti transnazionali	3
Totale	50

PROPOSTE PRELIMINARI PRESENTATE 2004

Presentati	Non eleggibili	Eleggibili	Preselezionati	Finanziati dalla UE 2005
198	5	193	76	-

Prospettive 2005

Il 14 luglio scorso la Commissione ha adottato le proposte dei programmi comunitari, tra cui il Programma Leonardo da Vinci per il periodo 2007-2013. Queste proposte fanno parte del più ampio negoziato che riguarda le proposte finanziate dalla UE.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca partecipa ai Tavoli negoziali che devono esaminare queste proposte nell'ambito del più generale coordinamento effettuato dal MAE. Il 2005 sarà l'anno in cui si dovrà concludere il negoziato su questi temi per arrivare ad una decisione condivisa sul futuro dei Programmi.

➤ Programma Equal

EQUAL è l'Iniziativa comunitaria, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2000-2006, che, nel quadro della Strategia Europea per l'Occupazione, mira ad innovare gli approcci e le politiche finalizzati a contrastare il fenomeno della discriminazione e della disuguaglianza nel contesto del mercato del lavoro, ponendosi come laboratorio per sperimentazioni su base transnazionale. L'Iniziativa è gestita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Regioni e Province Autonome.

In particolare, Equal si inserisce nel processo che caratterizza il contesto socio-economico e normativo del nostro Paese, intervenendo su temi al centro

dell'agenda nazionale quali l'integrazione tra politiche sociali e per il lavoro, lo sviluppo e il consolidamento del partenariati locali, la valorizzazione dei centri per l'impiego pubblici e privati, la sperimentazione di nuove forme di lavoro e l'innovazione di alcune politiche per target specifici.

L'Iniziativa si articola in due fasi di attuazione, nel rispetto delle linee evolutive delle politiche per il lavoro e l'inclusione emanate in ambito nazionale ed europeo. La prima fase, riferita al periodo 2001-2003, si concluderà operativamente alla fine del 2005; mentre la seconda fase, relativa al periodo 2004-2006, è stata avviata ad aprile 2004 e si concluderà, operativamente, alla fine del 2008. Il 2004 ed il 2005 rappresentano quindi anni molto impegnativi e vedono la compresenza delle due fasi di attuazione.

Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a circa 800 milioni di euro, ripartiti in parti uguali tra i due momenti di attuazione. A dicembre 2004 sono state complessivamente rendicontati circa 200 milioni di euro e sono stati annualmente raggiunti gli obiettivi di spesa previsti dalla Commissione Europea.

L'iniziativa finanzia partenariati di sviluppo (PS), cioè più soggetti firmano un accordo di cooperazione per lo sviluppo congiunto di un progetto, sia geografici che settoriali. Attualmente sono operativi 279 partenariati di sviluppo della I fase (di cui 42 settoriali) e 399 partenariati di sviluppo della II fase (di cui 55 settoriali).

Dall'attività di monitoraggio qualitativo condotta sull'universo delle PS della I fase, risulta che il principale riferimento dei piani di lavoro riguarda la Promozione della partecipazione all'occupazione mediante politiche trasversali di inclusione come strumento di inserimento occupazionale, una circostanza dettata dall'obiettivo dell'Iniziativa di favorire l'inclusione a partire dall'integrazione delle politiche e dei sistemi. Altro ambito di attenzione delle attività dei partenariati riguarda la Promozione della partecipazione di tutti alle risorse, ai diritti, ai beni e ai servizi, in quanto prerequisito per l'integrazione socio-lavorativa dei soggetti più vulnerabili.

2.9 CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Concorrenza

Nel corso del 2004 sono stati adottati i pacchetti applicativi recanti le disposizioni attuative ed interpretative dei Regolamenti comunitari in materia di intese ed abusi di posizione dominante ed in materia di concentrazioni tra imprese.

Entrambi i pacchetti applicativi sono stati adottati dalla Commissione europea in vista della entrata in vigore dei predetti Regolamenti il 1 maggio 2004.

Tali disposizioni sono rivolte a favorire la comprensione ed il conseguente adeguamento da parte degli operatori alla nuova disciplina di settore caratterizzata, peraltro, da un approccio sempre meno formalistico e maggiormente attento alle esigenze delle imprese.

Di particolare rilievo, inoltre, sono le attività relative alla estensione delle procedure ordinarie di applicazione delle regole di concorrenza ai trasporti aerei tra l'Unione europea ed i Paesi terzi.

A tal proposito la Commissione europea, a partire dal 1 maggio del 2004 può esercitare in questo settore gli stessi poteri di indagine e di applicazione già disponibili per i trasporti aerei intracomunitari.

Con questa rilevante innovazione, pertanto, si creano le premesse per una ulteriore spinta alla liberalizzazione ed alla competitività del comparto.

Per il 2005, la Commissione europea, compiuto il programma di riforma della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, intende aprire una riflessione, anche attraverso una consultazione pubblica, sulla politica comunitaria in materia di abuso di posizione dominante, con particolare riguardo alla possibilità di un approccio di tipo economico anche in questo particolare settore dell'*antitrust*.

Aiuti di Stato

Nel corso del 2004 l'Unione europea nel settore degli aiuti di Stato ha orientato le proprie scelte al fine di tradurre nei fatti le conclusioni dei Consigli europei che auspicavano una riduzione ed un riorientamento degli aiuti di Stato per il conseguimento degli obiettivi fissati nell'ambito del processo di attuazione dell'Agenda di Lisbona.

Il 2004, pertanto, è stato caratterizzato da una intensa attività di rielaborazione delle discipline concernenti gli aiuti di Stato. Tale rielaborazione, avviata dalla

Commissione europea già nel 2003, ha interessato molteplici aspetti della regolamentazione comunitaria nel settore degli incentivi statali alle imprese.

Un numero consistente di proposte della Commissione sono state sottoposte alla valutazione dei Paesi membri: si va dal progetto di Regolamento che ha stabilito modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (regolamento di procedura per l'approvazione degli aiuti di Stato), ai nuovi orientamenti per la valutazione degli aiuti di Stato di lieve entità (ASLE) e degli aiuti di Stato che hanno effetti limitati sugli scambi intracomunitari (ELS), al progetto di orientamenti comunitari relativi all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato alla concessione di aiuti di urgenza e/o ristrutturazione a favore delle imprese in difficoltà, all'esame della Relazione della Commissione sull'attuazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, alla proposta di disciplina comunitaria sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, alla revisione delle metodologie applicate per valutare l'efficacia degli aiuti pubblici alle PMI, alle conclusioni del Consiglio in materia di riduzione e riorientamento degli aiuti di Stato ed in materia di aiuti all'innovazione per la quale ultima tipologia di aiuto la Commissione ha elaborato in chiusura di anno un "Vademecum" che ha avviato un dibattito all'interno dell'Unione nella prospettiva dell'adozione di una disciplina *ad hoc* entro il 2005.

Venendo al dettaglio, la proposta di Regolamento che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento 659/1999, presentata nel corso del 2003, è stata adottata ed è entrata in vigore il 31 maggio 2004. Il nuovo regolamento, codificato Regolamento (CE) 794/2004, reca importanti novità in materia di computo dei termini, richiesta di proroga e calcolo di interessi in caso di aiuti illegittimamente erogati. Sono stati, inoltre, introdotti formulari *standard* semplificati per la notifica dell'aiuto e a partire dal 1° gennaio 2006, le notifiche vengono trasmesse in forma elettronica, previo accordo della Commissione e dello Stato membro notificante.

Per quanto concerne i nuovi orientamenti per la valutazione degli aiuti di Stato "ASLE" ed "ELS" la Commissione europea presentò sul finire del 2003 due progetti di Comunicazione che sono stati oggetto di valutazione da parte degli Stati membri nel corso di una riunione multilaterale svoltasi a Bruxelles nel febbraio del 2004.

I due progetti rispondono a finalità di fondo in parte comuni — l'esigenza di semplificare e razionalizzare le procedure in esame dei *dossier* in materia di aiuti di Stato — sebbene scaturiscano da filosofie concettuali molto diverse: nel caso degli aiuti "ASLE" l'approccio della Commissione è fondato sul tentativo di individuare i casi in cui l'erogazione degli aiuti non è in grado di incidere in modo significativo sulla realtà degli scambi a causa dell'entità limitata dell'erogazione; nel caso degli

aiuti “ELS” l’approccio è basato su di un’indagine anche di tipo econometrico, volta a determinare le ipotesi in cui l’incidenza sugli scambi risulta modesta.

Le Autorità italiane hanno preso parte all’incontro multilaterale facendo rilevare, nel merito, la necessità di chiarire preliminarmente il rapporto reciproco fra i due progetti per meglio comprendere se trattasi di strumenti compatibili ovvero debbano essere intesi come alternativi. In secondo luogo è stato fatto osservare che la validità dei due documenti potrà essere misurata solo una volta resi noti gli strumenti concreti che ne consentiranno il funzionamento.

Quanto alla proposta di modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, dopo la proposta presentata anche questa sul finire del dicembre 2003, la Commissione europea l’ha definitivamente adottata il 7 di luglio del 2004. I precedenti orientamenti, giunti alla loro naturale scadenza del 2004, sono stati sostituiti da una disciplina per certi aspetti più restrittiva mentre viene ad essere ribadito il principio dell’aiuto unico “*una tantum*” per gli aiuti al salvataggio.

Sul tema le Autorità italiane hanno sottolineato che le ristrutturazioni d’impresa, a causa della frequenza con la quale si verificano, devono essere considerate elemento di fisiologia dell’impresa più che un fenomeno di patologia aziendale. Oltre a ciò è stato pure sottolineato come ancora una volta la Commissione ha perso l’occasione di prevedere un profilo di tutela dei lavoratori nelle disposizioni che regolano gli interventi a sostegno delle imprese in crisi.

In merito all’esame della Relazione della Commissione sull’attuazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, il documento proposto alla valutazione degli Stati nel febbraio del 2004 ha condotto alla conclusione che la comunicazione sugli aiuti fiscali del 1998 rappresenta ancora uno strumento adeguato per l’esame delle misure fiscali adottate a favore delle imprese internazionali. Il documento della Commissione europea tiene conto di uno studio riguardante il rapporto tra la comunicazione e il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, anch’esso mirante a ridurre le distorsioni della concorrenza nell’ambito del mercato interno.

La proposta di disciplina comunitaria sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nasce all’indomani della sentenza Altmark Trans GmbH con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che, a determinate condizioni, le compensazioni degli oneri di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato.

La proposta, presentata dalla Commissione europea il 27 febbraio del 2004, si articola in tre progetti: il primo detta le condizioni in base alle quali le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che costituiscono aiuti di Stato, in quanto non

rispondenti ai criteri di cui alla sentenza *Altmark*, possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune; il secondo è un progetto di decisione che precisa a quali condizioni le compensazioni degli obblighi di servizio costituenti aiuti di Stato possono essere esentate dall'obbligo di notifica; il terzo è un progetto di direttiva che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche.

L'Italia ha rappresentato in sede di Comitato consultivo le molteplici perplessità che il pacchetto di proposte solleva sotto il profilo giuridico, interpretativo e fattuale. In particolare il progetto di decisione non sembra disporre di una base legale certa; esso rappresenta una figura del tutto nuova nel panorama normativo, circa la quale appare opportuno effettuare i necessari approfondimenti. Il progetto di disciplina non sembra fornire un effettivo valore aggiunto dal punto di vista normativo rispetto a quanto previsto dalla sentenza *Altmark*; il progetto di direttiva, che pure si propone di "conformare" il testo della direttiva 80/723/CEE alla sentenza *Altmark*, in realtà, giunge a conclusioni del tutto diverse rispetto a quelle cui si sarebbe giunti in base alla semplice applicazione della sentenza.

Il 25 maggio 2004 a Bruxelles, in sede di riunione multilaterale, sono stati affrontati i temi relativi alla revisione delle metodologie applicate per valutare l'efficacia degli aiuti pubblici alle PMI. La Commissione europea ha manifestato la necessità di acquisire dati in ordine ai metodi di valutazione degli aiuti adottati dagli operatori nazionali con l'intento di elaborare le migliori metodologie per la valutazione dell'efficacia degli aiuti pubblici alle PMI. Dal confronto delle diverse esperienze potrà determinarsi un quadro di strumenti che consentiranno a coloro che operano nel settore degli incentivi alle PMI di cogliere tutti i potenziali vantaggi.

Le Autorità italiane, dopo una fase di coordinamento interna, hanno fornito il proprio contributo di esperienze nell'attività di monitoraggio e valutazione degli aiuti di Stato.

La *summa* delle esperienze nazionali confluirà in un progetto denominato "BEST" che sarà oggetto di una futura condivisione e valutazione dei Paesi membri.

Nel corso della riunione multilaterale del 7 luglio 2004 la Commissione europea ha inteso, in continuità con quanto già fatto nell'anno precedente, fare il punto sui progressi compiuti in materia di riduzione, riorientamento ed efficacia degli aiuti di Stato. Nella Comunicazione intitolata "una politica della concorrenza proattiva per un'Europa competitiva" la Commissione ha sottolineato le difficoltà di verificare in un'Europa a 25 il grado di distorsione del mercato di riferimento insito in ogni misura di incentivo predisposta. Da qui la necessità di elaborare un unico quadro giuridico valido per tutta l'Unione europea, che scaturisca da un'analisi economica delle realtà

regionali e che si accompagni a procedure di controllo più trasparenti e semplici ancorché efficaci.

In quest'ultimo contesto la Commissione ha inteso operare una prima ricognizione delle misure di aiuto all'innovazione messe in atto nei Paesi dell'Unione cui ha fatto seguito l'elaborazione di un "Vademecum" sugli aiuti all'innovazione nella prospettiva di adottare entro il 2005 una Comunicazione sugli aiuti di Stato e l'innovazione.

Alla sollecitazione della Commissione le Autorità italiane hanno dato ampio risalto operativo fornendo utili contributi frutto di una riflessione congiunta tra amministrazioni centrali e locali sugli aspetti di maggiore problematicità che la tematica degli aiuti di Stato alla innovazione solleva.

Nel corso del 2004 sono stati adottati dalla Commissione anche il Regolamento (CE) n. 363/2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, il Regolamento (CE) n. 364/2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.

Per il 2005 la Commissione continuerà il processo di revisione di tutti gli strumenti relativi alla disciplina degli aiuti di Stato, ad eccezione della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, che intende concludere entro il 2006.

In particolare, adotterà, come già detto, una Comunicazione sugli aiuti di Stato e l'innovazione, la revisione della Disciplina sugli aiuti alla ricerca e sviluppo ed opererà la semplificazione di tutte le esenzioni per categoria riguardanti le PMI al fine di riunirle e consolidarle in un regolamento unico senza dimenticare i progetti di misure riguardanti gli aiuti di Stato ed i servizi di interesse economico generale. Infine, la Commissione intende apportare modifiche alle norme sugli aiuti orizzontali da applicare su tutto il territorio dell'Unione europea dopo il 2006.

2.10 FISCALITÀ

In tema di fiscalità indiretta, nel settore dell'IVA in tutto il 2004 è proseguita l'attività collegata alla nuova strategia IVA presentata dalla Commissione nell'ottobre 2003. In particolare la **proposta di direttiva “One stop shop”** costituisce un'importante forma di semplificazione delle procedure IVA per gli operatori economici e si inserisce nel contesto più generale degli obiettivi di Lisbona e della riduzione del carico amministrativo per le imprese.

In sintesi, la proposta introduce uno sportello unico (*one-stop-shop*), per semplificare gli obblighi IVA a carico degli operatori economici.

Il meccanismo consentirà alle imprese di:

- registrarsi a fini IVA nel solo Stato membro di stabilimento e di utilizzare un solo numero di identificazione per le forniture di beni e servizi realizzate in ambito comunitario;

- effettuare le dichiarazioni presso un unico sportello elettronico in grado di trasmetterle automaticamente agli altri Stati membri nei quali l'operatore effettua forniture di beni e servizi.

Il campo di applicazione della proposta riguarda le transazioni *business to consumers* (B2C) (effettuate nei confronti di privati consumatori) ed è opzionale per l'operatore.

Nell'ottica della nuova strategia IVA dell'Esecutivo comunitario tesa, tra l'altro, a contrastare fenomeni di concorrenza fiscale legati alla differenza di aliquote tuttora esistenti tra gli Stati membri, si inquadra la **proposta di direttiva “Luogo di tassazione dei servizi”**.

La proposta, prevede un rovesciamento degli attuali principi in relazione al luogo di tassazione dei servizi. In particolare, nei rapporti tra soggetti passivi (B2B) viene adottato come criterio generale di tassazione quello del paese del committente; rimane, invece, ancora valida la regola del paese del prestatore per quanto riguarda le prestazioni di servizi rese a privati.

La proposta prevede, altresì, una serie di deroghe che, in parte, riprendono quelle attualmente contemplate dalla VI Direttiva IVA ed in parte tendono ad assicurare la tassazione nel paese del prestatore per i servizi (a contenuto materiale) resi direttamente alla persona (Es. ristoranti). Per questi, difatti, l'adozione generalizzata del criterio di tassazione nel luogo del committente avrebbe creato problemi pratici (per quanto attiene, in particolare, alla verifica se il committente sia o meno registrato ai fini IVA in un altro Stato membro).

La proposta si completa con l'inclusione nel VIES (sistema elettronico di scambio di dati sull' anche delle prestazioni di servizio in argomento.

La **proposta di direttiva “Aliquote ridotte”**, proposta di revisione generale del sistema delle aliquote ridotte IVA, mira a razionalizzare il sistema attraverso l'individuazione di un'unica lista di beni e servizi cui sarebbe applicabile l'aliquota ridotta e la contestuale soppressione di tutte le deroghe esistenti (aliquote zero, superridotte e “parking”).

La direttiva - discussa, per la prima volta, nel 2003 – è stata nuovamente esaminata nel corso della presidenza irlandese (primo semestre 2004). Tale presidenza ha proposto una soluzione di compromesso che prevede l'istituzione di un apposito meccanismo che consentirebbe agli Stati membri interessati di chiedere al Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, l'autorizzazione ad applicare aliquote ridotte.

La **proposta di direttiva “Razionalizzazione delle deroghe”** nasce con l'obiettivo di istituzionalizzare le circa 140 deroghe attualmente concesse allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali, trasfondendole nel corpo della Sesta direttiva IVA.

La trasposizione farebbe sì che tutti i Paesi membri, senza far ricorso ad una preventiva autorizzazione (che finora è concessa ai sensi dell'art. 27 della Sesta direttiva IVA), potrebbero fare uso delle stesse.

Tra le deroghe istituzionalizzate figureranno, ad esempio, il regime dei rottami industriali ed il regime oro da investimento.

La **proposta di Regolamento recante disposizioni di applicazione della Sesta direttiva IVA** conferisce efficacia giuridica vincolante ad alcuni orientamenti adottati all'unanimità dal Comitato IVA.

Tra il 1977 e il 2003, infatti, conformemente al suo regolamento interno di cui all'articolo 29 della sesta direttiva, il Comitato IVA, in qualità di comitato consultivo, ha adottato all'unanimità diversi orientamenti non vincolanti allo scopo di favorire l'applicazione corretta e più uniforme del sistema IVA vigente.

Tali orientamenti riguardano importanti aspetti dell'applicazione della sesta direttiva quali la definizione di soggetto passivo, il luogo della cessione di beni o prestazione di servizi, la base imponibile e l'applicazione delle disposizioni transitorie.

È parso, pertanto, opportuno dare a detti orientamenti forma giuridica vincolante, nel quadro di un regolamento, al fine di migliorare per il futuro la certezza del diritto riguardo alle modalità di applicazione delle disposizioni della sesta direttiva.

In tema di **risorse proprie IVA**, nel periodo di riferimento le Autorità italiane hanno ricevuto una delegazione della Corte dei Conti europea che ha esaminato il calcolo delle risorse proprie IVA, annualità 2001 e 2002, chiedendo in particolare chiarimenti e ulteriori disaggregazioni per la parte di calcolo relativa all'aliquota media ponderata.

Nel settore delle **accise** ricordiamo il **recast della direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, detenzione e circolazione dei prodotti soggetti ad accisa**, che intende inserire in un unico testo normativo le modifiche succedutesi nel tempo al dispositivo della citata direttiva nonché la **proposta di direttiva che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, detenzione e circolazione dei prodotti soggetti ad accisa** volta alla modifica degli articoli da 7 a 10 della direttiva 92/12/CEE al fine di meglio disciplinare la possibilità, per i privati stabiliti in un altro stato membro, di acquistare per scopi personali prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in un altro Stato membro.

Nel corso del 2004 si è proceduto alla notifica semplificata, presso la Commissione dell'Unione europea, della proroga della misura che prevede un'aliquota agevolata per il prodotto biodiesel; il provvedimento, ove approvato, sarà valevole per sei anni. In precedenza, l'Italia era stata già autorizzata, con decisione del Consiglio n. 1788 del 03/05/2002, a fruire dell'agevolazione in parola fino al 30.06.2004.

In tema di **fiscalità diretta** va ricordata la **proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 90/434/CEE**, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti le società degli Stati membri diversi.

Il Consiglio Ecofin del 7.12.2004 ha approvato la proposta di direttiva che modifica la direttiva 90/434/CEE, del 23 luglio 1990, in materia di riorganizzazioni societarie tra società aventi la sede in Stati membri diversi. In particolare, la modifica prevede l'estensione sia dell'ambito di applicazione oggettivo della direttiva 90/434/CEE, sia di quello soggettivo. Sono previste anche disposizioni relative al trasferimento della sede sociale della Società Europea o di una Società Cooperativa Europea, senza che ciò comporti la modificazione delle norme nazionali vigenti in materia di residenza fiscale. I lavori in merito alla proposta di direttiva, portati a termine dalla Presidenza olandese, erano stati avviati nel corso del Semestre di Presidenza dell'Italia.

Il Consiglio Ecofin del 7.12.2004 ha pure approvato la proposta del Joint Transfer Pricing Forum, fatta propria dalla Commissione Europea, concernente un Codice di condotta per rendere efficace l'applicazione della c.d. Convenzione d'arbitrato (Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990).

Il Codice di condotta contiene una "footnote" dell'Italia in merito al campo di applicazione della Convenzione stessa, ritenendosi che la Convenzione riguardi solo i casi di rettifica dei prezzi di trasferimento.

Nel corso dello stesso Consiglio Ecofin è stata approvata anche la Convenzione di adesione di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria alla Convenzione sull'eliminazione della doppia imposizione in connessione alla rettifica degli utili delle imprese associate del 23 luglio 1990, come modificata dalla Convenzione del 21 dicembre 1995, e al Protocollo del 25 maggio 1999.

Tale convenzione ha lo scopo di consentire l'adesione dei nuovi dieci Stati membri alla cd. "Convenzione sull'Arbitrato" (90/436/CE del 23.7.1990), relativa all'eliminazione della doppia imposizione in connessione alla rettifica degli utili delle imprese associate. La stessa Convenzione entrerà in vigore nei rapporti tra gli Stati contraenti che l'hanno ratificata, accettata o approvata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione effettuato da tali Stati.

Nel corso del 2004 in materia di **tassazione del risparmio** (direttiva 2003/48/CE) sono stati conclusi i negoziati con taluni Paesi terzi (Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino) concernenti gli Accordi che prevedono l'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva, nonché con taluni Territori Dipendenti o Associati del Regno Unito e dei Paesi Bassi relativamente agli Accordi che prevedono l'applicazione delle stesse misure di quelle previste dalla direttiva. Inoltre, con decisione del 19.7.2004, il Consiglio ha modificato la data di applicazione della direttiva "risparmio", fissandola al 1° luglio 2005 in luogo del termine del 1° gennaio 2005, originariamente previsto dalla direttiva.

In seguito ai lavori svolti dal **Gruppo Codice di condotta** nel corso del 2004, il Consiglio ECOFIN del 7.12.2004 ha approvato il relativo **rapporto** predisposto dallo stesso Gruppo.

Il rapporto illustra lo stato di attuazione da parte degli Stati membri dello smantellamento delle misure fiscali dannose (*rollback*) e dell'impegno a non introdurre nuove misure in contrasto con il Codice di Condotta sulla tassazione delle imprese (*standstill*).

Riguardo allo *standstill*, in particolare, il gruppo ha esaminato, tra diverse misure notificate dagli Stati membri, anche le recenti modifiche intervenute nella normativa italiana:

a) la cosiddetta “*participation exemption*”, cioè il regime di esenzione introdotto con la nuova IRES, a partire dall’anno 2004, relativamente a plusvalenze e dividendi (cfr. articoli 87 e 89 del TUIR);

b) il cosiddetto sistema di “*ruling internazionale*”, il quale permette agli interessati di sottoporre interpelli specifici all’Agenzia delle Entrate, al fine di pervenire ad una maggiore cooperazione tra Amministrazione fiscale ed i contribuenti che operino nei mercati internazionali (cfr. articolo 8 del D.L. n. 269/2003, nonché provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004).

Entrambi i regimi sono stati ritenuti non dannosi e pienamente conformi al Codice di condotta. Pertanto, non sarà necessaria una valutazione di tali misure ai sensi del Codice.

Nel corso del 2004 la Commissione Europea ha sottoposto ad esame, sotto il profilo degli aiuti di Stato, alcune disposizioni normative a carattere fiscale. Si segnalano in particolare:

- D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003: articolo 1, comma 1, *lettera a)* secondo periodo (c.d. Tecnotremonti) – misura notificata – dichiarata compatibile (aiuto di Stato N99/2004 – dec. C(2004)4057 del 14.10.2004);

- D.lgs. 344/2003: articoli da 155 a 161 (Tonnage-tax) – notificata – dichiarata compatibile (aiuto di Stato N114/2004 – dec. C(2004)3937 fin del 2.10.2004);

- D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003: Articolo 1, comma 1, *lettera d)* (società recentemente quotate in borsa) – aiuto di Stato C 8/2004 - dopo avere ricevuto le informazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, la Commissione Europea ha inviato le osservazioni dei terzi interessati, in ordine alle quali sono stati tempestivamente forniti elementi di risposta. La Commissione potrebbe emanare a breve la propria decisione sulla misura;

- D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003: articolo 12 (OICVM fondi d’investimento regolamentati che investono in “small cap”) – aiuto di Stato C 19/2004 - dopo avere ricevuto le informazioni da parte dell’amministrazione finanziaria la Commissione ha inviato le osservazioni dei terzi interessati, in ordine alle quali sono stati tempestivamente forniti elementi di risposta. La Commissione potrebbe emanare a breve la propria decisione sulla misura;

- D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003: articolo 1, comma 1, lettera b) – incentivi fiscali in favore di società partecipanti ad esposizioni all'estero (aiuto di Stato C 12/2004) – l'Italia ha fornito tutte le informazioni alle richieste della Commissione. Una decisione potrebbe essere emanata a breve dall'Esecutivo comunitario;

- L. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003): articolo 94, comma 14 - credito d'imposta per investimenti in zone non ammissibili ad aiuti a finalità regionale – dichiarato incompatibile (aiuto di Stato CR55/2003 – dec. D/58163 del 17.11.2004) – la Commissione ha concesso all'Italia due mesi per adeguarsi alla decisione;

- Legge n. 27/2003: articolo 5 *sexies* (proroga della "Tremonti-bis") – dichiarato parzialmente incompatibile – (aiuto di Stato C57/2003 – dec. C(2004)3893 fin del 20.10.2004) - la Commissione ha concesso alle Autorità italiane due mesi per far conoscere i provvedimenti adottati per adeguarsi alla decisione;

- L. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004): articolo 4, comma 196, e commi da 200 a 203 (Società sportive) – notificata – si attendono notizie da parte della Commissione Europea.

Per il 2005 la Commissione Europea, in materia di tassazione societaria, concentrerà i propri sforzi sul progetto di una base imponibile comune consolidata (CCCTB – Common Consolidated Corporate Tax Base). I lavori del relativo Gruppo di lavoro, già avviati nel novembre 2004, prevedono l'approfondimento di quattro aree principali: a) principi generali fiscali; b) elementi strutturali tradizionali di una base imponibile; c) elementi addizionali di una base imponibile comune consolidata; d) applicazione della base imponibile comune consolidata.

Il Lussemburgo ed il Regno Unito hanno reso noto che nel corso del 2005 intendono proseguire i lavori sui seguenti dossiers: a) proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/49/CE in materia di interessi e canoni; b) stato della implementazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione del risparmio.

Il Consiglio ha approvato, in data 7.12.2004, la decisione della Commissione di prolungare il lavoro del **Joint Transfer Pricing Forum** per un periodo aggiuntivo di due anni, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006. Il programma di lavoro consisterà sia di tematiche già presenti nel precedente programma e non ancora affrontate, nonché di ulteriori argomenti (ad es. sospensione della riscossione degli interessi, nonché delle sanzioni, in pendenza di procedura amichevole, esame di strumenti di risoluzione delle dispute in materia di prezzi di trasferimento).

Nel settore della **cooperazione amministrativa** nel corso del 2004, si sono tenuti, presso il Gruppo questioni fiscali del Consiglio UE, i lavori relativi alla proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea, riguardante la cooperazione amministrativa in materia di accise, che dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2005.

Tale proposta contiene, nella sostanza, disposizioni analoghe a quelle presenti nel Regolamento n° 1798/2003 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di IVA, già approvato dal Consiglio UE ed entrato in vigore proprio dal 1° gennaio 2004, in sostituzione del precedente Regolamento n° 218/92.

Infatti, l'intenzione della Commissione è quella di fornire uno strumento giuridico specifico e direttamente applicabile in ogni Stato membro anche nel campo della cooperazione amministrativa accise, al fine di far fronte alle nuove esigenze derivanti dall'integrazione sempre più stretta delle economie nell'ambito del mercato interno.

Tale strumento prevede, in particolare, la possibilità di decentrare la cooperazione amministrativa attraverso contatti più diretti tra le strutture che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate della gestione del tributo, per rendere la cooperazione più efficace e più rapida.

Analogamente a quanto disposto dal Regolamento n° 1798/2003, la citata proposta di regolamento relativa alla cooperazione amministrativa nel settore delle accise prevede, in ogni Stato membro:

□ L'autorità competente designata come autorità a nome della quale sono applicate le disposizioni del regolamento, direttamente o per delega. A tal proposito, vale la pena di segnalare che in Italia sono due le autorità competenti in tale specifica materia : il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ed il Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

□ L'ufficio centrale di collegamento, quale responsabile principale, in virtù di delega, dei contatti con gli altri Stati membri nel campo della cooperazione amministrativa.

Possono, inoltre, essere designati “servizi di collegamento” e/o “funzionari competenti”, diversi dall'ufficio centrale di collegamento, che possono scambiare direttamente informazioni in base al regolamento.

E' intenzione di questa amministrazione adottare, anche nel campo delle accise, lo stesso modello organizzativo già realizzato per la cooperazione amministrativa IVA, con la designazione di servizi di collegamento per lo scambio diretto di informazioni, al fine di dare pratica attuazione alle disposizioni contenute nel Regolamento stesso.

Tale proposta è stata approvata dal Consiglio ECOFIN del 16 novembre 2004. Le disposizioni ad esso relative sono state trasfuse nel Regolamento CE 2073/2004 del 16 novembre 2004, pubblicato sulla G.U. L 359 del 4 dicembre 2004.